

# **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)**

## **2023-2025**

*Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*

*Adottato in data 28/03/2023 con deliberazione del Direttore prot. UC n. 510/2023 e trasmesso per l'approvazione al Consiglio Direttivo.*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente"*

## SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	4
1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPCT DELL'IFEL. ....	7
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti .....	7
1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.....	7
1.3. Destinatari del Piano.....	8
1.4. Obbligatorietà .....	8
2. SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ .....	10
3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC.....	11
4. ANALISI DEL CONTESTO, INTERNO ED ESTERNO.....	12
4.1. Analisi del contesto interno.....	13
4.2. Analisi del contesto esterno.....	15
5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	21
5.1. Identificazione del rischio.....	21
5.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio .....	22
6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO – INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE.....	28
6.1. Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL.....	28
6.2. Il Codice di comportamento .....	29
6.3. La formazione dei dipendenti dell'IFEL.....	30
6.4. I patti di integrità.....	31
6.5. La rotazione.....	31
6.6. Whistleblowing.....	33
6.7. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo- Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.....	34
7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER .....	38
8. IL MONITORAGGIO .....	38
8.1. Monitoraggio e revisione del PTPCT - Attuazione delle misure.....	38
9. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DELL'IFEL .....	40
10. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA .....	42
10.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza.....	42

10.2. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma.....	42
10.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento .....	42
11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA .....	42
11.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati .....	42
11.2. Organizzazione e risultati attesi della Giornata della trasparenza.....	43
12. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	43
12.1. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione.....	43
12.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi .....	45
12.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza .....	45
12.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" .....	45
12.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) .....	45
12.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico .....	46

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) della Fondazione IFEL è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, come aggiornato a seguito del D.lgs. n. 97/2016, con il I Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), con l'aggiornamento 2015 al PNA<sup>1</sup>, con l'aggiornamento 2016 al PNA<sup>2</sup>, con l'aggiornamento 2017 al PNA<sup>3</sup>, con la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, contenente le *Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*<sup>4</sup>, con l'aggiornamento 2018 al PNA<sup>5</sup>. Il Piano tiene conto di quanto disposto dal PNA 2019 con un principio di gradualità di intervento, nonché di quanto previsto negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 02/02/2022<sup>6</sup>, ed infine di quanto disposto con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 7 del 17/01/2023 di approvazione definitiva del PNA 2022, valido per il triennio 2023-2025 .

La Fondazione IFEL è un ente di diritto privato il cui socio fondatore è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui ne costituisce struttura "in house"<sup>7</sup> ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016. A partire dall'anno 2015 il Consiglio Direttivo IFEL - pur in presenza d'indici normativi e di interpretazioni contrastanti riguardo la classificazione della Fondazione come "ente di diritto privato in controllo pubblico" - ha deciso di applicare l'intera disposizione della Legge n. 190/2012.

L'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha ridisegnato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa. Di conseguenza nel 2017 anche l'IFEL si è adeguata alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013, del D.lgs. n. 39/2013 e della Legge n. 190/2012.

In particolare, in considerazione del quadro normativo di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed al D.lgs.14 marzo 2013, n. 33, come modificati dal D.lgs.25 maggio 2016, n. 97, della determinazione ANAC n. 1134 approvata in data 8 novembre 2017 ed alla luce della posizione espressa da ANCI nel suo PTPCT 2017-2019, la Fondazione IFEL fa riferimento al concetto di controllo di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 33/2013.

Con il presente documento si effettua anche l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, confluito nel PTPCT come seconda sezione; l'IFEL assolve

---

<sup>1</sup> ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

<sup>2</sup> ANAC - Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

<sup>3</sup> ANAC - Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

<sup>4</sup> La determinazione del 2017 ha integralmente sostituito le linee guida ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 - *Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*.

<sup>5</sup> ANAC - Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

<sup>6</sup> "Sull'onda della semplificazione e della trasparenza - Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza" così come approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2/2/2022.

<sup>7</sup> Determina ANAC del 24/09/2021.

agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente la delega al Governo per il riordino della disciplina degli "obblighi di trasparenza" - come aggiornato dal D.lgs. 97 del 17 maggio 2016.

L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) è una Fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 5, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005 (attuativo delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) (art. 1, comma 1, Statuto Ifel). In base all'art. 9 del D.M. del 22 novembre 2005 l'IFEL succede in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, nel relativo patrimonio, nonché nello svolgimento delle attività di competenza (art. 1, comma 2, Statuto Ifel).

La Fondazione è un Ente di ricerca, che persegue gli scopi stabiliti dall'art. 10, comma 5, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (ss.mm.ii.), e dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 (ss.mm.ii.); inoltre l'IFEL è ente strumentale dell'ANCI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità generali di cui all'art. 14, comma 9, D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (ss.mm.ii.) (art. 3, comma 1, Statuto IFEL) e del quale ne costituisce struttura "in house" ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 50/2016.

Lo scopo di IFEL è quello di aiutare lo sviluppo della finanza dei Comuni nella direzione dell'autonomia effettiva di entrata e di spesa, della responsabilità nella gestione economico-finanziaria e della trasparenza verso i cittadini contribuenti. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali IFEL svolge le seguenti attività:

- Partecipa ai processi di governo multilivello (Stato-Regioni-Autonomie locali) della finanza pubblica attraverso:
  1. il monitoraggio della finanza locale;
  2. lo studio delle principali dinamiche economico-finanziarie;
  3. l'elaborazione di proposte di riforma legislativa.
- Fornisce assistenza e supporto all'attuazione delle riforme costituzionali e legislative attraverso:
  1. la sperimentazione di innovazioni amministrative e contabili (p.e. armonizzazione dei bilanci);
  2. la consulenza scientifica alla definizione dei fabbisogni standard;
  3. il supporto tecnico alle azioni di accertamento nell'ambito di lotta all'evasione fiscale.
- Studia e mette a disposizione conoscenze sulla finanza locale e l'economia territoriale. Fornisce dati, analisi, elaborazioni statistiche, scenari previsionali sulle entrate proprie e sui trasferimenti ai Comuni, sulla finanza territoriale e sulla gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
- Studia e mette a conoscenza, dati e analisi sugli investimenti territoriali, anche con riguardo agli investimenti finanziati con risorse "aggiuntive" provenienti da bilanci regionali, nazionale e comunitario.
- Realizza studi, indagini e rapporti che diffonde sia attraverso la pubblicazione (stampa e on line) sia attraverso incontri, workshop e seminari.

- Promuove l'interscambio dei dati per via telematica tra i Comuni e l'Amministrazione statale.
- Fornisce informazioni ai contribuenti attraverso il proprio sito e per il tramite di campagne stampa. Nel biennio 2021-2022 IFEL ha pubblicato 19 studi (al netto degli articoli pubblicati in riviste specializzate, testate e/o volumi e paper presentati durante conferenze scientifiche).

La Fondazione fornisce assistenza e consulenza ai Comuni attraverso:

1. consulenza su temi specifici attraverso aule virtuali;
2. servizio di informazioni fornite tramite posta elettronica;
3. call center dedicato;
4. newsletter settimanale;
5. incontri territoriali con gli amministratori.

Nell'ambito delle attività oggetto di studio, analisi e supporto, IFEL mette a disposizione dei Comuni portali informativi, data base ed elaborazioni finalizzati ad offrire informazioni puntuali e aggiornate sulle principali politiche di investimento che interessano in Paese (dal PNRR alla politica di coesione UE), con l'obiettivo -fra gli altri- di offrire la mappa delle opportunità e orientare strategicamente la programmazione locale.

La Fondazione, inoltre, sulle materie di interesse gestisce programmi e progetti operativi nell'ambito di specifici accordi con le altre amministrazioni pubbliche, a livello nazionale e\o europeo.

La Fondazione organizza corsi di aggiornamento e formazione al personale comunale con particolare attenzione ai Comuni di minore dimensione demografica, sulle innovazioni normative in materia di tributi, contabilità e finanza locale.

IFEL realizza queste attività attraverso i propri Dipartimenti e la collaborazione con esperti e centri studi specializzati nonché con l'ANCI nazionale, con le Anci regionali e con le Associazioni professionali dei dipendenti comunali. La formazione è integrata da azioni di assistenza alle amministrazioni in materia di strategie territoriali, patrimonio immobiliare comunale, associazionismo, partnership pubblico-privato.

Nel 2021, oltre 83.000 dipendenti e amministratori comunali hanno partecipato alle attività formative e di aggiornamento (246 eventi organizzati nel corso del 2022).

Nel 2022, in linea con quanto realizzato nel 2021 a seguito delle disposizioni emanate dalle autorità competenti in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19, la Fondazione ha potenziato l'offerta formativa a distanza per garantire ai dipendenti delle amministrazioni locali la fruizione e la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione senza doversi esporre ad eventuali rischi connessi con la fase emergenziale non ancora conclusa.

Sui temi degli investimenti pubblici, IFEL fornisce altresì supporto e assistenza ai Comuni, anche con riguardo agli investimenti co-finanziati da risorse aggiuntive nazionali e dalla politica di coesione europea (fondi SIE). Nel corso del 2022, in stretto raccordo con ANCI, IFEL ha avviato e implementato azioni di informazione, orientamento e supporto ai Comuni sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), collegato al programma Next Generation UE, attraverso la predisposizione di un sito dedicato (EASY-

Supporto agli investimenti) e specifiche azioni di disseminazione di bandi/avvisi e provvedimenti attuativi del Piano. La piattaforma EASY, gestita in collaborazione con MEF e MINT, è volta a semplificare l'accesso agli investimenti in opere pubbliche e la loro gestione da parte degli Enti Locali. Le sue sezioni sono dedicate alla **mappatura** e all'**analisi** dei processi di investimento allo scopo di raccogliere, modellizzare e rendere disponibili un largo numero di esperienze concrete nel campo degli investimenti pubblici. Uno specifico Dipartimento è preposto allo sviluppo delle azioni di supporto ai Comuni in materia di investimenti pubblici, anche attraverso modelli di interventi innovativi definiti sulla base di studi e analisi delle principali politiche pubbliche di interesse dei Comuni.

## 1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED OPERATIVITÀ DEL PTPCT DELL'IFEL.

### 1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT 2023-2025 dell'IFEL, in attuazione del PNA 2022, ha una validità triennale e sarà aggiornato - salvo proroghe disposte dall'Autorità - entro il 31 gennaio 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

1. il mutamento e integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti regolamentari ove modifichino le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'IFEL;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
4. le modifiche intervenute a seguito dell'applicazione delle misure predisposte dalla Fondazione per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio Direttivo la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

### 1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'IFEL di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività istituzionali e progettuali svolte.

Il consolidamento di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione dell'IFEL nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.3., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità, in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di

corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'IFEL a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- l'attivazione di procedimenti di monitoraggio e verifica delle misure di contenimento del rischio e coordinamento con le strutture interne di ODV e Audit, con particolare riferimento al rispetto del divieto di *pantouflage* e alle situazioni di conflitto di interessi nel conferimento degli incarichi a persone fisiche e in materia di contratti pubblici;
- l'attivazione di procedimenti di monitoraggio e verifica dello svolgimento di incarichi extraistituzionali che possono determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'IFEL e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013;
- attivare azioni che tengano conto degli obiettivi nazionali e sovranazionali di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nella formazione professionale, promuovendo il benessere organizzativo e una migliore organizzazione del lavoro che favorisca l'equilibrio tra tempi di lavoro e vita privata, nonché promuovendo all'interno dell'amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, quale fattore abilitante del processo di prevenzione della corruzione.

### **1.3. Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti degli Organi collegiali;
2. il Direttore;
3. i dirigenti;
4. il personale;
5. i consulenti e collaboratori;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture e loro dipendenti che operano per conto di IFEL.

### **1.4. Obbligatorietà**

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.3. di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano, la cui violazione determina

l'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, in base a quanto indicato nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione. L'IFEL provvede ad inserire nei contratti stipulati con soggetti di cui al punto 1.3. l'obbligo di osservanza del PTPCT e delle sue misure.

## 2. SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ

IFEL in data 27/05/2021 ha nominato quale RPCT della Fondazione il dott. Francesco Monaco, dirigente del Dipartimento Supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee.

Al RPCT sono attribuiti importanti compiti e responsabilità il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo ed in particolare le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10 e 14, della Legge n. 190/2012 e dalle disposizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013 e dalle disposizioni di cui all'art. 43, D.lgs. n. 33/2013.

Per un adeguato svolgimento dei compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 ed in applicazione di quanto richiesto specificamente dall'art. 1, comma 9, lett. c), Legge n. 190/12, il RPCT potrà:

- a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL per i comportamenti anche solo potenzialmente idonei a delineare fattispecie di mala amministrazione, corruzione e illegalità;
- b) richiedere per iscritto o verbalmente a tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'IFEL che hanno partecipato ad un processo oggetto di monitoraggio di fornire indicazioni sullo sviluppo dello stesso;
- c) effettuare, anche tramite l'ausilio di dirigenti e dipendenti (della *task force* della prevenzione) controlli/ispezioni e verifiche, al fine di controllare il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra, si ricorda che, in base all'art. 1, comma 9, lett. c), Legge n. 190/12 ed in base a quanto stabilito dal PNA 2016, i dirigenti ed i dipendenti sono obbligati a fornire al RPCT le informazioni richieste.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'IFEL, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Con riguardo ai compiti assegnati al RPCT in tema Trasparenza, la Fondazione è organizzata con un Ufficio Trasparenza con i seguenti compiti:

- supportare il RPCT ai fini della redazione della sezione Trasparenza del PTPCT e della Relazione del RPCT;
- curare la raccolta dai Dipartimenti della documentazione necessaria ai fini degli adempimenti ex D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;
- verificare le informazioni da pubblicare ai fini della disciplina in materia di tutela dei dati personali;
- pubblicare la documentazione e le informazioni previste dalla normativa vigente sul sito Amministrazione Trasparente della Fondazione;
- gestire eventuali procedure scaturenti dall'attuazione della sezione Trasparenza del PTPCT e dalla normativa sulla trasparenza;
- organizzare annualmente, di concerto con l'Ufficio Promozione ed Editoria, la "Giornata della Trasparenza" prevista dall'art. 10, comma 6, del D.lgs. n. 33/2013.

- organizzare le giornate di formazione obbligatoria in materia di trasparenza e anticorruzione rivolte al personale interno nonché momenti di approfondimento tematico sulle stesse materie;

Anche nel corso del 2022 l'Ufficio Audit Interno ha supportato il RPCT della Fondazione con specifici compiti di controllo totale e a campione rispetto ai processi a maggior rischio fornendo al Responsabile stesso i verbali contenenti l'esito delle verifiche effettuate.

Ai fini della ottimale predisposizione, attuazione e monitoraggio del PTPCT, l'IFEL, in adesione alla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica<sup>8</sup>, ma ancor di più alla luce dei PNA 2016, 2019, e da ultimo 2022, ha ritenuto fondamentale il coinvolgimento di tutti i suoi dirigenti e dipendenti, a cominciare da coloro che operano nelle aree di rischio mappate. Nella predisposizione del PTPCT 2023-2025, l'RPCT ha coinvolto tutti i dirigenti delle aree operative e delle aree di rischio monitorate al fine di attuare la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, oltre che quali destinatari del PTPCT, quali soggetti attivi per i compiti affidati per l'attuazione delle misure di competenza indicate di seguito di monitoraggio. Non essendo intervenuti eventi corruttivi né potenzialmente a rischio corruttivo si ritiene di confermare l'assetto e la struttura del PTPCT 2023-2025 a quanto previsto dall'aggiornamento 2022.

Si ricorda da ultimo che le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 8, 12, 13, 14, della Legge n. 190/2012, cui si aggiungono le responsabilità relative agli adempimenti in tema di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013, nonché le eventuali responsabilità connesse alla violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 39/2013.

In data 22/02/2022 il Consiglio Direttivo della Fondazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza (ODV) monocratico della Fondazione, nella persona del dott. Ernesto Devito, a ulteriore presidio e rafforzamento della strategia di prevenzione dei fenomeni di *maladministration*, con il quale si è avviato un percorso di confronto sinergico per la definizione di nuovi presidi da adottare ovvero di aggiustamento di quelli attuali ai fini di rendere le misure previste dal PTPCT 2023-2025 ancora più efficaci.

In caso di assenza e/o impossibilità temporanea del RPCT a svolgere le proprie funzioni, come previsto dal PNA 2022, al fine di garantire continuità alle azioni previste dal PTPCT 2023-2025, subentra in qualità di supplente il Responsabile p.t. dell'Ufficio Trasparenza della Fondazione, ovvero – in caso di assenza e/o impossibilità prolungata e/o definitiva – per il tempo strettamente necessario alla nomina di un nuovo RPCT.

### 3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPC

Nel corso dell'anno 2022 la Fondazione IFEL ha avviato un processo di ulteriore affinamento del proprio modello per la gestione del rischio corruttivo relativo ai processi sviluppati all'interno della Fondazione, sulla base della mappatura delle aree di rischio condotta nel 2020 e in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, così come ribadite negli "Orientamenti per la pianificazione

---

<sup>8</sup> La circolare stabiliva che "dall'esame del quadro normativo risulta che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione secondo un processo di bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione".


anticorruzione e trasparenza” approvati dal Consiglio dell’Autorità in data 02/02/2022, nonché nel PNA 2022 .

Nello specifico, il PNA 2022 fornisce indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi derivanti dalla stratificazione della normativa derogatoria dettata dai D.l. n. 76/2020 e 77/2020 che potrebbero aumentare i rischi connessi agli affidamenti degli appalti. Nello specifico, si intende aderire alle specifiche misure approvate nel PNA 2022 che risultino, a seguito di opportuno *assessment*, quelle maggiormente efficaci tenuto conto delle peculiarità della Fondazione. La nuova metodologia di valutazione del rischio per la prevenzione della corruzione della Fondazione riprende, quindi, l’impalcatura di quella sviluppata precedentemente, attraverso l’analisi del contesto, le attività di comunicazione e consultazione, quelle di monitoraggio e riesame del sistema e quella di documentazione e reportistica, per intervenire significativamente nella fase di analisi del rischio corruttivo, caratterizzata da approccio valutativo di tipo qualitativo rispetto a quello quantitativo finora adottato.

Per l’introduzione del nuovo modello di gestione e valutazione del rischio si è fatto, inoltre, riferimento alla norma internazionale ISO 31000:2018.

Come da definizione, lo scopo della gestione del rischio consiste nella creazione e protezione del valore, migliorando le *performance*, incoraggiando l’innovazione e supportando il raggiungimento degli obiettivi.

In particolare, al fine della predisposizione del PTPCT IFEL, come anche nelle precedenti fasi di aggiornamento annuale, si è provveduto ad operare secondo le seguenti fasi:



FONTE: Aggiornamento 2015 PNA

Dell’attività posta in essere dal RPCT e dalla *task force* della prevenzione, composta dal personale assegnato all’Ufficio Trasparenza ovvero da altro personale specificamente individuato e nominato, si dà conto nei successivi paragrafi che rispecchiano l’articolazione di cui sopra:

- analisi di contesto, interno ed esterno;
- valutazione del rischio (ed in particolare identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio);
- progettazione del sistema di trattamento del rischio (ed in particolare, identificazione delle misure e programmazione delle misure).

Nell’aggiornamento del PTCPT 2023-2025 si darà particolare evidenza delle misure di contenimento del rischio corruttivo derivante dal settore degli appalti e dal conferimento di incarichi a persone fisiche.

#### 4. ANALISI DEL CONTESTO, INTERNO ED ESTERNO

#### **4.1. Analisi del contesto interno**


Il contesto interno è considerato un elemento di analisi fondamentale per una corretta valutazione del rischio. Occorre infatti comprendere gli obiettivi organizzativi, i processi, le risorse, i flussi informativi e gli indicatori chiave di performance. La gestione del rischio, infatti, non rappresenta una attività standardizzata, ma deve modellarsi sulla base delle esigenze dell'ente. Consapevoli di tale importanza, evidenziamo di seguito il contesto interno dell'IFEL.

La Fondazione lavora in stretto contatto con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Fondatore dell'IFEL, e le due strutture organizzative sono altamente correlate presentando anche unità organizzative di intersezione.

La struttura organizzativa evidenzia delle aree di rischio concentrate maggiormente nella Direzione, nella Direzione Amministrativa, nell' Area Legale, Contratti e Acquisti e Dipartimento Finanza Locale, mentre gli altri Dipartimenti non presentano processi con livelli significativi di rischio.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, il Piano 2023-2025 è definito sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2019 e PNA 2022 per quanto applicabile alla Fondazione.

Di seguito si espone la struttura organizzativa IFEL:



Le attività principali della Fondazione vengono realizzate in favore dei Comuni presenti su tutto il territorio nazionale ma non si traducono in trasferimenti di denaro o di interessi economici e presentano una ridotta rischiosità di corruzione.

L'IFEL nel corso del 2020 ha provveduto ad adottare volontariamente (non essendo tenuta per legge) un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le previsioni del D.lgs. n. 231/2001 relativo alla prevenzione della responsabilità amministrativa delle società da rischio-reato. È stato pertanto introdotto un Organismo di Vigilanza (ODV) la cui attività sarà coordinata con il RPCT, al fine di realizzare le azioni di verifica previste dal PTCPT e migliorare i processi di controllo. Nel 2023 la Fondazione ha promosso la revisione e aggiornamento dei "Modelli 231" a cui seguirà un processo di armonizzazione tra questi e gli aggiornamenti del PTCPT 2023-2025.

Nel contesto interno l'Area sensibile di maggiore attenzione, emersa dall'analisi del rischio condotta prima nell'aggiornamento 2021 e poi nel 2022, è risultata essere quella dei "contratti pubblici" e dei conferimenti di incarichi a persone fisiche e viene confermata anche nel presente aggiornamento. Gli operatori economici partecipanti alle procedure di selezione della Fondazione riportano la maggiore concentrazione territoriale (in termini di sede legale e/o operativa) nel territorio di Roma o comunque della Regione Lazio. Per tale motivo l'analisi del contesto esterno è partita dal contesto generale nazionale e si è concentrata su tale livello territoriale.

Si precisa, come indicato dal PNA 2016 che stabilisce che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante, che il RASA dell'IFEL è la dott.ssa Sara Granata (atto di nomina del Direttore del 20 dicembre 2016).

#### **4.2. Analisi del contesto esterno**

Al fine di effettuare una adeguata valutazione del rischio occorre comprendere l'ambiente esterno in cui l'organizzazione opera, ed in particolare, tenere in considerazione il contesto sociale, politico, economico, finanziario, competitivo, normativo, culturale, anche consultando gli *stakeholder* esterni.

Il rapporto di "Transparency International" sulla "Corruzione percepita" per il 2021, pur riconoscendo al nostro Paese un significativo miglioramento, collocando l'Italia al 42° posto nella graduatoria stilata per 180 Paesi, con un punteggio di 56, evidenzia che lo stesso è ancora al di sotto della media UE, attestata a 64. Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare che tale graduatoria, che pure ha il merito di attirare l'attenzione sul fenomeno, si basa, appunto, su un "indice di percezione della corruzione" che è, quindi, influenzato da fattori - non quantificabili - di valutazione soggettiva.

Ai fini di una analisi completa va citata la *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia* (dati secondo semestre 2021), da cui emerge la conferma di come le organizzazioni criminali di tipo mafioso, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, abbiano negli ultimi anni implementato le loro reti e capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, sempre più residuale, con linee d'azione di silente infiltrazione.

Pur rilevando, come di seguito meglio illustrato, la contrazione di alcune attività illecite, i sodalizi mafiosi continuano a evidenziare grande capacità di adattamento anche in costanza delle misure di contenimento conseguenti alla pandemia, mostrando di preferire

la strategia di evitare le manifestazioni di violenza in luogo ad una silente infiltrazione economica, anche grazie a forme di connivenza con professionisti estranei a contesti criminali. Si tratta di "relazioni" con imprenditori ovvero con professionisti e funzionari infedeli che con il loro attivo supporto possono agevolare l'ascesa delle consorterie nei mercati finanziari ed economici.

La crescita del fenomeno mafioso in questa direzione scaturisce dalla capacità dei gruppi criminali di accrescere nel tempo il loro bagaglio "relazionale" rapidamente e intuendo i cambiamenti sociali ed economici per trasformarli in opportunità di guadagno.


Secondo uno studio della Banca d'Italia "i volumi di affari legati alle attività illegali - attraverso le quali la criminalità organizzata si finanzia e si arricchisce - sono ingenti e si può stimare che rappresentino oltre il 2 per cento del PIL italiano. A tali valori occorre poi aggiungere i proventi delle mafie ottenuti attraverso l'infiltrazione nell'economia legale". È nota la tendenza delle consorterie mafiose a rivolgere le proprie mire di espansione imprenditoriale verso quelle Regioni con "...un PIL pro capite più elevato e una maggiore dipendenza dell'economia locale dalla spesa pubblica e quindi verso territori con maggiori opportunità di investimento, di profitto e di estrazione di rendite. Anche il livello di corruzione della pubblica amministrazione è positivamente associato alla presenza mafiosa, indicando una maggiore vulnerabilità al potere corruttivo delle mafie." Tuttavia, l'immissione di liquidità attuata dalle organizzazioni mafiose, l'accaparramento degli appalti a scapito di imprese rispettose delle normative e la distorsione degli ordinari meccanismi che regolano l'andamento del sistema domanda/offerta, se in un primo momento può essere recepita dal territorio interessato come una positiva e virtuosa immissione di liquidità, si rivela, invece, nel tempo un fattore che indebolisce progressivamente la rete produttiva e imprenditoriale sana, poiché frutto di logiche di mercato falsate che innescano un inesorabile inquinamento economico vizioso. Al riguardo ancora la Banca d'Italia precisa che "...le province che sono state oggetto di una più significativa penetrazione mafiosa hanno registrato negli ultimi cinquanta anni un tasso di crescita del valore aggiunto significativamente più basso". Il rapporto specifica ancora che secondo recenti stime effettuate "...si può calcolare che un azzeramento dell'indice di presenza mafiosa nel Mezzogiorno si assocerebbe ad un aumento del tasso di crescita annuo del PIL dell'area di 5 decimi di punti percentuali (circa il doppio rispetto all'analogo esercizio per il Centro Nord)".

I legami corruttivi che connettono i gruppi criminali alla pubblica amministrazione incidono sulla spesa pubblica a svantaggio dell'interesse generale e comportano un minore sviluppo economico. Al riguardo il citato documento mette a confronto i differenti esiti prodotti dall'elargizione di fondi pubblici destinati alla ricostruzione di aree colpite da calamità naturali. Si legge infatti come "...l'ingente afflusso di trasferimenti pubblici per far fronte alle spese di ricostruzione a seguito di disastrosi terremoti (quello del Friuli Venezia Giulia e quello dell'Irpinia) ha sortito effetti opposti nelle due aree: una maggiore crescita economica (rispetto a quella che si sarebbe verosimilmente realizzata in assenza del terremoto) in Friuli e una minore crescita, al contrario, in Campania" e ciò in ragione del "...maggiore grado di distrazione dei fondi pubblici (che furono di entità invece comparabile)".


È interessante ora analizzare la diminuzione nel secondo semestre 2021, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, dei reati di corruzione, frode nelle pubbliche

forniture, trasferimento fraudolento di valori ed altri, con pochissime eccezioni, tra le quali non deve essere trascurato il lieve aumento del trasferimento fraudolento di valori che interessa le regioni meridionali.


Tuttavia, occorre precisare che si tratta di fattispecie di reato che emergono generalmente in seguito ad attività investigative complesse e di ampio respiro, spesso condotte in tempi che valicano ampiamente il semestre.




Reati commessi nel 2° semestre 2020 e 2° semestre 2021  
 Fonte SSD Ministero dell'Interno: mod. FastSdi2 e Business Intelligence  
**NORD**



Reati commessi nel 2° semestre 2020 e 2° semestre 2021  
 Fonte SSD Ministero dell'Interno: mod. FastSdi2 e Business Intelligence  
**CENTRO**






Altra fonte rilevata è stata la *Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica sulla criminalità organizzata* (dati 2021) presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno il 20 settembre 2022, e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati.

Di particolare interesse è la sezione dedicata agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Come si evince dalla citata relazione, l'esame dei dati relativi all'anno 2021, in cui si sono verificati 722 atti intimidatori, consente di rilevare un aumento del 15,7% rispetto all'anno 2020, in cui si erano registrati 624 episodi.

La Regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è stata la Lombardia con 105 eventi criminosi (rispetto ai 65 dell'anno precedente), seguita da Campania (77/69), Calabria (73/51), Puglia (66/61), Sicilia (64/73), Veneto (53/31), Piemonte (48/32), Emilia Romagna (34/51), Lazio (33/40) e Toscana (30/25).

Gli episodi con matrice di criminalità organizzata sono stati 4 (rispetto ai 2 casi del 2020), dei quali 1 in Calabria e 3 in Lombardia.

Le città più interessate dal fenomeno sono Torino, Milano e Napoli.



Infine, appare utile esaminare la Relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero, relativa ai reati corruttivi per gli anni che vanno dal 2004 al 2021, presentata a novembre 2022.

L'analisi complessiva dei dati e dei grafici inclusi nella richiamata Relazione mostra, relativamente alle dodici fattispecie di reato considerate, andamenti oscillanti nel lungo periodo che, tuttavia (con la parziale eccezione dell'abuso d'ufficio e delle fattispecie di peculato che mostrano valori sostanzialmente stabili nei 18 anni), evidenziano una generale tendenza alla diminuzione della specifica delittuosità.

Interessante anche rilevare la tendenziale concentrazione del fenomeno nelle grandi aree urbane e, in particolare, nell'ambito della città metropolitana di Roma. In quest'ultimo caso, la presenza del principale centro del potere politico ed amministrativo, congiunta alla concomitante esistenza dei vertici delle principali aziende nazionali ed internazionali, rendono la situazione della Capitale assolutamente singolare e forniscono l'occasione per la realizzazione dei più disparati e appetibili interessi di carattere economico, che non sfuggono certo alle varie forme di criminalità. Sia pure in misura minore, tali caratteristiche si riscontrano, in tutto o in parte, anche nelle altre aree urbane interessate.

## ITALIA



Numero di delitti commessi e segnalazioni riferite a persone denunciate e/o arrestate in Italia in violazione delle norme contro la Pubblica Amministrazione previste dal Codice Penale.  
(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022, estratti il 22/11/2022)

Descrizione reato	2019		2020		2021		2021 fino a 31/08/2021		2022 fino a 31/08/2022	
	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr
<b>Art. 314</b> -Peculato-	465	1.200	273	925	286	708	187	480	152	534
<b>Art. 316</b> -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	3	7	5	3	11	31	9	27	5	5
<b>Art. 317</b> -Concussione-	55	111	45	93	41	119	30	85	25	55
<b>Art. 318</b> -Corruzione per l'esercizio della funzione-	27	192	23	200	16	166	12	128	17	135
<b>Art. 319</b> -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	114	1.052	81	769	72	658	55	448	37	806
<b>Art. 319 ter</b> -Corruzione in atti giudiziari-	17	121	21	57	9	58	9	58	3	18
<b>Art. 319 quater</b> -Induzione indebita a dare o promettere utilità-	33	172	52	172	26	116	23	100	12	78
<b>Art. 320</b> -Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio-	8	84	12	51	12	153	7	81	10	105
<b>Art. 321</b> -Pene per il corruttore-	86	916	65	637	54	646	45	474	31	661
<b>Art. 322</b> -Istigazione alla corruzione-	116	152	97	142	100	138	64	79	55	79
<b>Art. 322 bis</b> -Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-	1	18	0	0	3	5	2	2	0	0
<b>Art. 323</b> -Abuso d'ufficio-	1.009	2.207	1.365	1.893	1.157	1.359	819	994	662	691
<b>Art. 346 bis</b> -Traffico di influenze illecite-	20	51	28	132	19	79	17	73	11	41
<b>Art. 353</b> -Turbata libertà degli incanti-	97	787	85	571	107	633	79	358	66	290
<b>Art. 353 bis</b> -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente-	25	224	34	197	34	271	29	190	12	145

## REGIONI



**Numero di delitti commessi e segnalazioni riferite a persone denunciate e/o arrestate nella regione Abruzzo  
in violazione delle norme contro la Pubblica Amministrazione previste dal Codice Penale.**  
*(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2022, estratti il 22/11/2022)*

Descrizione reato	2019		2020		2021		2021 fino a 31/08/2021		2022 fino a 31/08/2022	
	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr	Reati commessi	Den/Arr
<b>Art. 314</b> -Peculato-	9	16	10	12	6	13	4	11	4	7
<b>Art. 316</b> -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 317</b> -Concussione-	1	1	2	3	7	7	4	1	2	2
<b>Art. 318</b> -Corruzione per l'esercizio della funzione-	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
<b>Art. 319</b> -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	0	11	4	17	0	4	0	3	0	7
<b>Art. 319 ter</b> -Corruzione in atti giudiziari-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 319 quater</b> -Induzione indebita a dare o promettere utilità-	0	13	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>Art. 320</b> -Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 321</b> -Pene per il corruttore-	0	0	3	13	0	4	0	2	0	5
<b>Art. 322</b> -Istigazione alla corruzione-	3	4	2	2	0	3	0	3	0	0
<b>Art. 322 bis</b> -Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Art. 323</b> -Abuso d'ufficio-	25	52	36	53	34	29	27	20	33	31
<b>Art. 346 bis</b> -Traffico di influenze illecite-	0	0	2	1	0	14	0	14	0	0
<b>Art. 353</b> -Turbata libertà degli incanti-	3	8	2	5	5	15	3	11	4	7
<b>Art. 353 bis</b> -Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente-	0	2	1	5	1	7	1	7	0	0

## 5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### 5.1. Identificazione del rischio

Innanzitutto, è da ricordare che il PNA 2019 indica come prioritaria l'attività di individuazione delle aree di rischio al fine "di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione". Per individuare le aree di rischio la task force dell'Ifel ha tenuto in considerazione:

- la sua struttura organizzativa e dunque il contesto interno in cui opera;
- il contesto esterno in cui opera;
- la tipologia di attività istituzionale che svolge;
- le aree individuate come "obbligatorie" dall'art. 1, comma 16, della Legge N. 190 del 2012 e dal PNA 2013;
- le aree individuate come "generali" dall'aggiornamento 2015 al PNA - rimaste immutate nel PNA 2016, 2017 e 2018;
- le aree che, in base a quanto richiesto dall'aggiornamento 2015 al PNA e rimaste immutate nel PNA 2016, 2017 e 2018, possono essere considerate come specifiche in relazione alle attività dell'IFEL.

Da tale analisi ed in relazione alla complessiva attività di revisione del catalogo dei processi attuati da IFEL nel corso dell'anno 2020, le aree di rischio individuate nel PTPC 2021-2023, confermate nel PTCPT 2022-2024 e integrate dal PTCPT 2023-2025, sono:

- A. acquisizione e progressione del personale con particolare rilievo al rispetto del divieto di “*pantouflage*” nonché alle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- B. affidamento lavori, servizi e forniture - Contratti Pubblici anche con riferimento al rispetto del divieto di “*pantouflage*” di cui al comma 16 ter dell’art 53 del D.lgs. n. 165/2001;
- C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, ivi comprese l’attribuzione di eventuali borse di studio e/o premi di laurea/dottorato di ricerca;
- E. conferimento di incarichi esterni e nomine, con particolare rilievo al rispetto del divieto di “*pantouflage*” nonché alle verifiche in ordine al rispetto della normativa in materia di conflitti di interesse di cui al D.lgs. n. 39/2013;
- F. gestione delle entrate delle spese e del patrimonio;
- G. specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità;
- H. sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni.

All’interno di ciascuna area si è proceduto alla mappatura dei processi quale “*modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell’amministrazione e comprende l’insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle loro interazioni con altri processi. In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.*” (così PNA 2019) nonché, in prospettiva, alla luce del PNA 2022 di recentissima approvazione.

I processi di ciascuna area e fase all’interno dell’area sottoposti ad analisi sono riportati nell’allegato n. 1.

## **5.2. Analisi dei rischi e ponderazione del rischio/valutazione del grado di esposizione al rischio**

I processi di cui sopra sono stati sottoposti alla:

1. identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività della Fondazione;
2. valutazione del grado di esposizione ai rischi aggiornata rispetto alla nuova metodologia qualitativa elaborata sulla base delle indicazioni metodologiche contenute nell’allegato 1 al PNA 2019 e ribadite nel PNA 2022 di seguito illustrata.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la successiva fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dalla Fondazione, ed in particolare per ciascun processo sono stati individuati i rischi che si intendono prevenire, dandone evidenza nel c.d. “registro dei rischi” di cui all’allegato n. 2.

Successivamente, si è passati alla fase di stima del livello di esposizione per ciascun processo

Prima di procedere a illustrare la metodologia utilizzata dall’IFEL per l’analisi dei rischi, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero “*la*

*misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione".*

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Sulla base della definizione appena riportata, pertanto, l'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

La probabilità consente di valutare quanto è che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto esprime il suo effetto, in termini di conseguenze, qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità) sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Al fine di applicare la metodologia elaborata al catalogo dei processi della Fondazione, si è operato secondo le seguenti fasi:

1. **Misurazione** del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
2. **Definizione** del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
3. **Attribuzione** di un livello di rischiosità a ciascun processo, articolato su cinque livelli: rischio alto, rischio critico, rischio medio, rischio basso, rischio minimo, sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Con riferimento all'indicatore di probabilità sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
P1	<b>Discrezionalità:</b> focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	(3) Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		(2) Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta

			immediata all'emergenza
		(1) Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
P2	<p><b>Coerenza operativa:</b> coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p>	(3) Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(2) Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa
		(1) Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
P3	<p><b>Rilevanza degli interessi "esterni"</b> quantificati in termini di entità del beneficio economico e no, ottenibile dai soggetti destinatari del processo</p>	(3) Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(2) Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		(1) Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
P4	<p><b>Livello di opacità del processo,</b> inteso quale capacità di dare conoscenza dell'intero svolgimento del procedimento dall'avvio alla conclusione sia attraverso l'applicazione degli obblighi di "Trasparenza Amministrativa" sia attraverso il diritto di "accesso civico", sia attraverso le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 (Es. comunicazione avvio del procedimento, intervento nel procedimento, ecc.)</p>	(3) Alto	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere esclusivamente i risultati finali del processo
		(2) Medio	Gli obblighi di "Trasparenza Amministrativa", nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di "accesso civico", consentono di conoscere i risultati finali del processo e solo limitatamente le fasi

			endoprocedimentali e prodromiche
		(1) Basso	Gli obblighi di “Trasparenza Amministrativa”, nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo ed il diritto di “accesso civico”, consentono di conoscere i risultati finali del processo, le fasi endoprocedimentali e prodromiche
P5	Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti della Fondazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	(3) Alto	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
		(2) Medio	Un procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		(1) Basso	Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti della Fondazione e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
P6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	(3) Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		(2) Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		(1) Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l’attuazione delle misure
P7	Criticità nei controlli previsti da leggi, o regolamenti in ordine alla capacità di neutralizzare i rischi individuati per il processo	(3) Alto	I controlli previsti da leggi o regolamenti non consentono di neutralizzare i rischi connessi al processo se non in minima parte
		(2)	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare

		Medio	parte dei rischi connessi al processo
		(1) Basso	I controlli previsti da leggi o regolamenti consentono di neutralizzare la maggior parte dei rischi connessi al processo

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate le variabili indicate nella seguente tabella, ciascuna delle quali può assumere un valore **(3) Alto, (2) Medio, (1) Basso**, in accordo con la corrispondente descrizione.

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
I1	<b>Impatto sull'immagine della Fondazione</b> inteso come la risonanza mediatica che il verificarsi di un evento rischioso avrebbe ed alla capacità di minare l'immagine di imparzialità e servizio alla collettività della Fondazione	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione elevato
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione contenuto
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, anche in considerazione del livello di responsabilità cui si collocherebbe potrebbe portare ad un danno all'immagine della Fondazione trascurabile
I2	<b>Impatto in termini di contenzioso</b> , inteso come i costi economici e/o organizzativi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito del verificarsi di uno o più eventi rischiosi per il trattamento del conseguente contenzioso	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero la Fondazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		(1) Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo
I3	<b>Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio</b> , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività della Fondazione	(3) Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti della Fondazione
		(2) Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti della Fondazione o risorse esterne

		(1) Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
<b>I4</b>	<b>Impatto in termini di costi</b> , inteso come i costi che l'Amministrazione dovrebbe sostenere a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	(3) Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione molto rilevanti
		(2) Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione sostenibili
		(1) Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate alla Fondazione trascurabili o nulli

Per la valorizzazione delle variabili, si è fatto riferimento alle descrizioni proposte nelle schede di probabilità e impatto per individuare il livello di rischio più adeguato.

Nel caso di dubbio fra due livelli, in base al criterio prudenziale nella stima del rischio, si è sempre preferito scegliere il più alto.

Ai fini dell'elaborazione del valore sintetico degli indicatori di probabilità ed impatto, attraverso l'aggregazione dei singoli valori espressi per ciascuna variabile, è stata applicata la moda statistica. Nel caso in cui i valori delle variabili presentino più di un valore modale, è stato utilizzato quello di livello più alto (Es. moda Alto, moda Medio, utilizzo moda Alto).

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico per ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio per ciascun processo, attraverso la combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente.

<b>Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO</b>		<b>Livello di rischio</b>
<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	
(3) Alto	(3) Alto	Rischio alto
(3) Alto	(2) Medio	Rischio critico
(2) Medio	(3) Alto	
(3) Alto	(1) Basso	Rischio medio
(2) Medio	(2) Medio	
(1) Basso	(3) Alto	
(2) Medio	(1) Basso	Rischio basso
(1) Basso	(2) Medio	
(1) Basso	(1) Basso	Rischio minimo

Il collocamento di ciascun processo dell'Amministrazione, in una delle fasce di rischio, come indicate all'interno della precedente tabella, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ossia il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di

qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Trattandosi di una metodologia per la stima del rischio di tipo qualitativo, basata su giudizi soggettivi espressi in autovalutazione dai responsabili dei processi, il RPCT ha avuto la possibilità di vagliare le valutazioni espresse per analizzarne la ragionevolezza, al fine di evitare una sottostima del rischio che possa portare alla mancata individuazione di misure di prevenzione.

L'esito della valutazione (identificazione, analisi e ponderazione) del rischio effettuata dall'IFEL, come aggiornata rispetto alle indicazioni metodologiche di cui al PNA 2019, sono riportati nell'allegato n. 3.

## 6. IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

### 6.1. Metodologia utilizzata e Misure adottate dall'IFEL

La fase successiva del lavoro della *task force* ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di ridurre il rischio, volte a "*individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi*" (così il PNA 2019).

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono ad azzerare o almeno a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione o situazioni c.d. di "malamministrazione" o a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da IFEL quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti, in base a quanto indicato dall'aggiornamento 2015 al PNA, ossia:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

Sul piano teorico, rientrano tra le misure di prevenzione a carattere generale le seguenti misure:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;

- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;
- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (*lobbies*).

Le misure specifiche sono delineate, a titolo esemplificativo sia nell'allegato n. 4 al PNA 2013 sia nella parte speciale dell'aggiornamento 2015 del PNA, con riferimento all'area di rischio “contratti pubblici”.

La *task force* dell'IFEL, con il coordinamento del RPCT, ha sviluppato l'attività di ponderazione del rischio al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, in base ai seguenti criteri:

- **livello di rischio:** maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
- **obbligatorietà della misura,** dando priorità alla misura “generali”, in quanto tale alla luce del contenuto della Legge n. 190/2012;
- **impatto organizzativo e finanziario** connesso all'implementazione della misura, al fine di tener in considerazione la “sostenibilità” economica ed organizzativa della misura;
- **efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio,** identificando la misura di prevenzione in base alla sua adeguatezza per la riduzione/neutralizzazione delle cause dell'evento rischioso;
- **adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,** identificando le misure di prevenzione in base alle caratteristiche organizzative dell'IFEL.

Le misure generali e specifiche individuate dall'IFEL per la prevenzione dei rischi corruttivi per ciascun processo all'interno delle Aree sono riportate nell'allegato n. 4.

La tabella di cui all'allegato n. 4 non riporta nuove misure specifiche poiché quelle già attivate nell'attuazione dei Piani precedenti, unite a quelle generali (obbligatorie) risultano sufficienti a mitigare i rischi analizzati.

Risulta a questo punto particolarmente importante dare evidenza, nei paragrafi che seguono, della modalità con cui l'IFEL intende operare per l'implementazione e/o l'attuazione di alcune misure generali/“trasversali”.

## 6.2. Il Codice di comportamento

Tra le misure che IFEL ha adottato nel 2016 per prevenire la corruzione si evidenziano le disposizioni del Codice di comportamento che la Fondazione ha emanato il 31 dicembre 2016. Tale misura ha trovato piena applicazione a partire dal 2017 e lo strumento si è rivelato particolarmente efficace soprattutto per la parte relativa all'autorizzazione da chiedere per incarichi retribuiti, anche fuori dall'orario di lavoro. In particolare, la disposizione prevista dall'art. 13, comma 4<sup>9</sup>, del Codice di comportamento ha messo in condizione di effettuare

---

<sup>9</sup> I dipendenti che partecipano a convegni, seminari o dibattiti, pubblicano scritti, studi, articoli o rilasciano interviste su materie istituzionali facendo menzione della qualifica rivestita all'interno di IFEL, se non esplicano tali attività su incarico dello stesso, sono tenuti a informare preventivamente il proprio responsabile o il Direttore e a precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità di IFEL. Il testo oggetto di pubblicazione o divulgazione dovrà essere, comunque, trasmesso per informazione al Direttore. Qualora per tali attività

verifiche sia da parte del Direttore che dell'Ufficio del Personale che del RPCT. Non sono stati rilevati fenomeni critici in merito, ma il Codice ha reso maggiormente consapevoli i dirigenti e i dipendenti del ruolo che svolgono e delle regole cui sono sottoposti, per alcuni aspetti assimilabile alle disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001.

In data 22/02/2022 il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo Codice di comportamento della Fondazione coerente con le previsioni del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. Inoltre, il nuovo Codice di comportamento rafforza le misure di controllo delle inconferibilità e dei potenziali conflitti di interesse (tenendo conto, per quanto applicabile, delle Linee Guida ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020), introducendo nell'articolato il divieto di *pantouflage* e le misure relative alla rotazione straordinaria. Nel corso del 2023 la Fondazione adeguerà il proprio Codice di comportamento vigente – per quanto compatibile – al Regolamento di aggiornamento del DPR n. 62/2013 recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri.

### **6.3. La formazione dei dipendenti dell'IFEL**

Tramite l'attività di formazione l'IFEL intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Nel corso del 2022, al fine di garantire una approfondita e meditata conoscenza delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, il personale della Fondazione è stato invitato a partecipare ai webinar erogati da IFEL ai Comuni proprio sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sono stati altresì organizzati corsi specifici per i soli dipendenti e dirigenti IFEL che saranno ripetuti anche nel corso del 2023 sui temi e negli ambiti che, in raccordo con l'ODV, verranno ritenuti di particolare importanza sia per il personale dirigente che per quello dipendente, alla luce della mappatura delle aree di rischio e del relativo profilo di rischio, tra cui si segnala:

- cultura della legalità;
- contratti e gestione degli appalti – rischi derivanti dal regime derogatorio di cui ai d.l. n. 76 e 77 del 2020, anche con riferimento alle fattispecie di reato previste dal catalogo 231;
- trasparenza come strumento di prevenzione del rischio e creazione di valore pubblico;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio in sinergia tra PTCPT e "Modelli 231";
- conflitto di interesse, autorizzazione incarichi extra istituzionali e *pantouflage*;
- Codice di comportamento.

Nell'anno 2022 l'IFEL si è impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione della corruzione attivando 18 seminari tenuti attraverso aule virtuali e destinati ai dipendenti e amministratori comunali come pure a tutti i cittadini e, come sopra indicato, ai dipendenti della Fondazione a cui hanno complessivamente partecipato 12.918 persone.

---

*svolte fuori dall'orario di ufficio sia previsto compenso, i dipendenti richiedono autorizzazione al Direttore della Fondazione in forma scritta.*

In particolare, in data 1/12/2022 è stata erogata una sessione formativa sincrona on line per tutti i dipendenti della Fondazione relativa alle tematiche connesse con la anticorruzione e trasparenza, alla gestione del rischio corruttivo e i rapporti tra il PTCPT e il MOG 231, mentre in data 14/02/2023 l'ODV ha erogato a favore dei dirigenti un corso in modalità sincrona sul MOG 231; si sono affrontati inoltre i temi del Whistleblowing e del Codice di comportamento come strumenti di prevenzione del rischio. In data 16/11/2022 è stata erogata una sessione formativa sincrona dedicata ai dipendenti e distaccati in IFEL con riferimento al nuovo Codice di comportamento integrativo di IFEL, il conflitto di interessi e l'istituto del Whistleblowing, mentre in data 29/11/2022 si è tenuto il corso "La prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa: novità introdotte dal PNA 2022" specificamente rivolto ai dirigenti.

In data 02/12/2022 si è tenuta, presso i locali della Fondazione e trasmessa in streaming sulla piattaforma YouTube, la Giornata della Trasparenza IFEL 2022 con approfondimenti sui diversi aspetti della trasparenza amministrativa connessi alla generazione di valore pubblico ed in particolare all'esperienza di IFEL

#### **6.4. I patti di integrità**

L'IFEL, accogliendo le indicazioni del PNA 2013, ritiene di particolare importanza la predisposizione dei patti d'integrità/protocolli di legalità, quali "complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati a tutti i concorrenti nelle gare d'appalto".

Già l'A.V.C.P. oggi ANAC con determinazione n. 4 del 2012 aveva riconosciuto la legittimità di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

L'IFEL ha introdotto tali misure a partire dalle ultime gare pubblicate nel 2016 e li ha applicati a tutte le procedure del 2020.

#### **6.5. La rotazione**

Il PNA 2016 sostituisce il contenuto del PNA 2013 in riferimento alla misura della rotazione, quale misura organizzativa preventiva la cui *ratio* è "limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione". L'ANAC evidenzia anche come la rotazione, quale criterio organizzativo, sia idonea a contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Sul piano applicativo precisa poi che la misura della rotazione deve tener conto della dimensione dell'ente ed è misura complementare ad altre (quali ad es. la formazione); sicché la applicazione non deve compromettere il buon funzionamento e l'efficienza dell'ente, in caso contrario occorrerà procedere applicando misure alternative alla rotazione (non per questo meno efficaci).

L'ambito soggettivo di applicazione della misura di rotazione è quello delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/01 (ex art. 1, comma 59, Legge n. 190/12), ma l'ANAC, pur in assenza di una previsione normativa in tal senso, auspica nel PNA 2016 che tale misura sia promossa anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico e per gli enti pubblici economici.

Anche nel PNA 2019 l'Autorità ha di nuovo rilevato l'importanza di tale misura raccomandando alle amministrazioni e agli enti di osservare particolare attenzione nel monitorare le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della rotazione c.d. "straordinaria". Come auspicato da ANAC, la Fondazione, pur non essendo qualificabile come amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/01, intende prevedere la rotazione straordinaria verificando la sussistenza:

- a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
- b) di una condotta oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. n. 165/2001.

Al fine di poter essere in grado di verificare sempre l'esistenza delle condizioni sopra richiamate, nel 2019 l'IFEL ha introdotto l'obbligo per i dipendenti e dirigenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. Tale previsione è stata integrata nel Codice di comportamento nel 2022.

Nelle linee guida ANAC per le società e gli enti di diritto privato controllati dalla pubblica amministrazione l'Autorità auspica l'applicazione di tale misura anche a tali enti, ribadendo che tale applicazione non deve tradursi in sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico.

L'ANAC individua quale misura combinata o alternativa alla rotazione quella della c.d. "segregazione delle funzioni" a cui si è ispirata la Fondazione nell'organizzare le procedure di proposta, approvazione e predisposizione degli atti in capo a figure con ruoli diversi.

Si precisa infatti che, in linea di massima, l'IFEL ha una dimensione (vedi organigramma p. 15) organizzativa incompatibile con l'applicazione della misura della rotazione generalizzata degli incarichi (dirigenziali e non). L'Allegato 2 al PNA 2019 parla di *vincoli oggettivi* quando spiega che *"la rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate da ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa"*.

Tuttavia, IFEL nel corso del 2023, alla luce anche della riorganizzazione della struttura attesa per i prossimi mesi, continuerà nella mappatura delle risorse impegnate nei singoli uffici per redigere un piano di rotazione delle risorse che lasci impregiudicata la funzionalità degli uffici, garantendone tuttavia un rinnovamento mediante l'avvicendamento di alcune figure individuate dal piano medesimo.

Come misura alternativa alla **c.d. rotazione ordinaria**, pur con l'obiettivo di *"limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione"*, l'IFEL adotta sistemi di controllo tramite Ufficio Audit interno (integrale o a campione) che sono coordinati con l'attività dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, in applicazione di una utile segregazione delle funzioni, tutti gli atti relativi a processi a rischio prevedono fasi procedurali affidate a persone diverse dove firma chi avvia l'iter, chi verifica la copertura finanziaria e chi adotta l'atto finale.

La Fondazione applica invece pienamente la **rotazione c.d. straordinaria**<sup>10</sup> su tutti gli uffici, ove ci siano casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; rimangono comunque fermi gli eventuali interventi che i soggetti competenti decideranno di adottare per le eventuali responsabilità disciplinari.

L'ANAC con la deliberazione n. 215/2019, ha provveduto a fornire indicazioni in ordine all'istituto della rotazione "straordinaria", chiarendo:

- **i reati presupposto per l'applicazione della misura**, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale;
- **il momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura**, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 del Codice di procedura penale. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

In considerazione del momento scelto dall'ANAC, quale "avvio del procedimento penale", l'art. 11, comma 7, del Codice di comportamento vigente, stabilisce il dovere, in capo ai dipendenti dell'IFEL, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti.

## 6.6. Whistleblowing

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati specificatamente previsto dall'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 - come modificato dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 - come forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti.

La Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privati* ha esteso l'applicazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 anche al dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

La Fondazione IFEL si è avvalsa già dal 2016 di strumenti di tutela del dipendente che effettua segnalazioni per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Nel 2020 è stata implementata una nuova piattaforma di segnalazione degli illeciti (Whistleblowing) raggiungibile all'indirizzo <https://ifel.whistleblowing.name/>. L'informazione circa il nuovo sistema informatico di segnalazione Whistleblowing è stata inviata in data 26 novembre 2020 a tutti i dipendenti, dirigenti e distaccati IFEL, unitamente al manuale operativo e illustrativo della funzionalità del nuovo sistema, consultabile da ciascun utente in piena autonomia e senza limitazioni. A ogni utente sono state preliminarmente inviate le credenziali provvisorie di accesso alla piattaforma di Whistleblowing indicando nel dettaglio lo scopo e la finalità della stessa.

È stata messa a disposizione dei dipendenti una apposita procedura informatica che garantisce la tutela dell'identità dei dipendenti che dovessero fare una segnalazione, i

---

<sup>10</sup> Così delineata dall'ANAC in riferimento a quanto prevede l'art. 16, comma 1, lett. l *quater*, del d.lgs. n. 165 del 2001. *I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.*

dipendenti sono supportati da un manuale d'uso e dalla registrazione di un webinar che ne illustra il funzionamento, come dettagliato nel paragrafo 7.4 del presente Piano.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPCT in qualsiasi forma. Il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile del dipartimento programmazione controllo e sistemi informativi, considerata la coincidenza con l'incarico di RPCT, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Direttore della Fondazione, che ne darà informazione al Consiglio Direttivo.

Il RPCT si impegna a adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata.

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

L'IFEL procederà all'aggiornamento del proprio sistema di tutela del dipendente che segnala l'illecito a seguito dell'introduzione del modello organizzativo, coerente con il D.lgs. n. 231/2001 nonché in accordo con i contenuti del decreto legislativo ("Schema") recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 ("Direttiva" o "DWB") riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2023 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che anche gli utenti esterni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la tutela del whistleblower (Legge n. 179/2017), ovvero non registrati, accedendo alla piattaforma

<https://ifel.whistleblowing.name/anonimo/segnalazioni/inserisci.php> possono inviare segnalazioni e consultarne lo stato.

## **6.7. Monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni ed interni nei processi a rischio corruttivo- Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi**

I dirigenti delle aree di rischio, in collaborazione con il RPCT, monitorano le eventuali situazioni di conflitto di interesse che possono riguardare il personale incaricato, in base a quanto richiesto dall'art. 1, comma 9, lett. e, Legge n. 190/2012 e secondo le prescrizioni del Codice di comportamento IFEL.

Degli esiti del monitoraggio, nel rispetto delle norme sulla privacy, viene dato conto nella relazione annuale da pubblicare entro il 15 dicembre di ciascun anno.

I dirigenti che richiedano incarichi a persone fisiche ovvero che rivestano la funzione di RUP nell'acquisizione di beni e servizi, in coerenza con il combinato disposto degli artt. 7 e 16, comma 3, del Codice di comportamento IFEL, dichiarano, prima della formalizzazione degli atti negoziali, che con i soggetti interessati dagli stessi non intercorrono situazioni costitutive di conflitto di interessi. In questa direzione è in fase di implementazione la nuova modulistica interna relativa alle dichiarazioni da rendersi sia a carico del dirigente richiedente che del soggetto cui si conferisce l'incarico.

### **6.8. Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali ai dipendenti**

La misura mira a disciplinare il conferimento di incarichi istituzionali ed extraistituzionali ai dirigenti e dipendenti della Fondazione. Si fa presente che la materia è già in parte disciplinata dall'art. 6 del vigente Codice di comportamento integrativo dell'Ente.

La misura tende ad evitare l'eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale o il crearsi di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dirigente o al dipendente.

Per quanto concerne condizioni, limiti e procedure da seguire per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali, si evidenzia che, alla stregua delle modifiche apportate dalla Legge n. 190/2012:

- i dipendenti sono tenuti a comunicare formalmente, con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio dell'incarico, anche l'attribuzione di incarichi gratuiti;
- l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti di natura corruttiva ovvero per mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, costituisce causa ostativa al conferimento di incarichi aggiuntivi e/o allo svolgimento di incarichi/attività extra- istituzionali;
- ai fini della formulazione del parere/nulla osta all'attribuzione dell'incarico al dirigente o dipendente, deve essere verificata e valutata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tra l'attività extra-istituzionale che il dirigente o dipendente intende svolgere e l'attività istituzionale, nonché l'assenza di altre cause ostative allo svolgimento dell'attività e al rilascio del provvedimento, inclusa l'intervenuta irrogazione di sanzioni disciplinari nel corso dell'ultimo biennio per fatti di natura corruttiva ovvero per mancata richiesta preventiva di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.

### **6.9. Svolgimento di attività successiva alla cessazione di lavoro (*pantouflage*)**

Il *pantouflage*, ovvero l'incompatibilità successiva alla cessazione dal servizio di un pubblico dipendente, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 190/2012 che, modificando l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, con l'introduzione del comma 16-ter, ha disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La finalità della norma è dunque duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall'altra ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

La disciplina sul divieto di *pantouflage* è da riferirsi:

- ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni);

- ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.lgs. n. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

Relativamente alla definizione di poteri autoritativi e negoziali, questi devono essere intesi come:

- i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a.;
- i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

I dipendenti con poteri autoritativi sono:

- i dirigenti;
- i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 267/2000;
- coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'Ente;
- i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di *pantouflage* consiste in:

- nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del divieto;
- preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi;
- obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento dell'incarico.

In considerazione di quanto indicato prima nel PNA 2018 e poi ribadito nel PNA 2022 relativamente al rischio di "incompatibilità successiva" (*pantouflage*) l'IFEL nel 2019 ha introdotto, quale misura di verifica del rispetto del divieto, l'obbligo per i dirigenti, al momento della cessazione dell'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma così come disciplinato anche dal Codice di comportamento aggiornato in 22/02/2022. È in corso di definizione la nuova modulistica interna finalizzata all'acquisizione delle dichiarazioni attestanti il rispetto del divieto di *pantouflage* e assenza di situazioni di conflitto di interesse sia per il RUO richiedente che per il consulente/collaboratore/docente da contrattualizzare.

Si riportano di seguito le ulteriori azioni che si intende implementare nel corso del triennio 2023-2025 al fine di prevenire il manifestarsi di fattispecie di *pantouflage*:

1. previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, della condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;

2. obbligo per ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR n. 445/2000, all'atto dell'affidamento, di rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

#### **6.10. Misure per la prevenzione dei conflitti di interesse nell'attribuzione di incarichi esterni a persone fisiche**

Il richiedente incarichi esterni a persone fisiche all'atto della compilazione dell'apposita richiesta dichiara che con il soggetto cui si intende conferire incarico di consulenza, e/o collaborazione comunque denominati, non intercorrono rapporti o situazioni tali da integrare una situazione di conflitto di interessi ai sensi del Codice di comportamento IFEL ovvero del D.lgs. n. 39/2013. I soggetti cui sono attribuiti i predetti incarichi sono chiamati a rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 le seguenti dichiarazioni:

- che non sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti di IFEL;
- che sussistono rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado o di coniugio con dirigenti e dipendenti di IFEL e indicando il/i soggetto/i coinvolti.

#### **6.11. Misure per la prevenzione della corruzione in funzione di antiriciclaggio**

Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le pubbliche amministrazioni.

L'art. 10, comma 1, del citato Decreto, come successivamente modificato, ha ridefinito il perimetro per gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a "procedure o procedimenti" potenzialmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., sopra citato, e l'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione.

Di qui la stretta correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2017 e

ss.mm.ii., e recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover procedere all’individuazione dei soggetti preposti, individuati nel provvedimento di cui sopra adottato i sensi dell’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 231/2017 e ss.mm.ii. in “addetti agli uffici della pubblica amministrazione” che sono obbligati alla trasmissione delle segnalazioni e nel “soggetto gestore” che è il destinatario interno di dette segnalazioni, si debba procedere ad una specifica analisi dei processi già mappati in funzione di prevenzione della corruzione per le Aree di rischio sopra riportate, individuando quelli idonei ad essere osservati e quali elementi di attenzione debbano essere presi in considerazione per avviare l’iter di controllo. Tale attività dovrà dar luogo alla predisposizione di apposite griglie di controllo utili a decidere se sussistono le condizioni per approfondire la situazione per circostanze sospette, oppure ci si trovi in una situazione di presunta regolarità.

## 7. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il presente documento è stato redatto con il coinvolgimento dell’ANCI, principale interlocutore dell’IFEL. Nel mese di dicembre 2022 è stato pubblicato sul sito e sul Portale della Trasparenza IFEL un avviso agli stakeholder per la formulazione di proposte e osservazioni utili all’aggiornamento 2023-2025 del PTCPT. Al termine indicato dalla consultazione non sono pervenute i contributi sollecitati.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività dell’IFEL, è prevista un’attività di informazione e comunicazione del Piano, descritta nel par. 10.

## 8. IL MONITORAGGIO

### 8.1. Monitoraggio e revisione del PTPCT - Attuazione delle misure

#### Il Monitoraggio realizzato relativamente al 2022

Il Monitoraggio condotto in relazione all’ “applicazione delle misure di prevenzione della corruzione - criticità e proposte per l’aggiornamento 2023-2025” attraverso apposita comunicazione trasmessa al personale con qualifica dirigenziale, non ha segnalato criticità.

In particolare, agli intervistati sono stati posti i seguenti quesiti oggetto di verifica:

Oggetto della verifica	
------------------------	--

	Risultato della verifica
Verifiche svolte in merito all'applicazione del codice di comportamento da parte dei dipendenti e numero eventuali violazioni riscontrate	Nessuna violazione
Numero di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale da parte dei dipendenti del Settore e conseguenti azioni poste in essere	Nessuna violazione
Eventuali e ulteriori criticità riscontrate in applicazione delle misure di prevenzione introdotte con riferimento ai processi mappati dal PTPCT 2022-2024 all.4	Nessuna

## Il Monitoraggio nel 2023

Il monitoraggio sarà condotto per il 2023 dal RPCT effettuando due rilevazioni da concludersi entro il 30/06/2023 e 30/11/2023.

Concorrono alla realizzazione del monitoraggio e della revisione del PTCPT, in un'ottica di funzionamento complessivo, i seguenti soggetti:

- RPCT
- Ufficio Trasparenza
- Ufficio Audit interno
- ODV
- dirigenti

Il sistema di monitoraggio per l'anno 2023 sarà articolato su due livelli:

- I livello: Rivolto a verificare lo stato di attuazione di tutte le misure previste dal PTCPT e realizzato in collaborazione tra RPCT, Ufficio Trasparenza e ODV, prevede il coinvolgimento di tutti i dirigenti al fine di fornire le informazioni utili alla verifica delle attività di prevenzione realizzate e le criticità incontrate. Nel dettaglio a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano, in base a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato n. 4;
  - b. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
  - c. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora

dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

- Il livello: Rivolto a verificare in maniera puntuale specifiche fattispecie, coordinato da RPCT, Ufficio Trasparenza, ODV e realizzato dall'Ufficio Audit interno, e nel dettaglio:
  - a. monitoraggio, anche per sorteggio, di incarichi di collaborazione e consulenza con particolare riguardo al rispetto del divieto di "pantouflage" e assenza di conflitto di interessi tra i soggetti coinvolti nell'iter di richiesta/autorizzazione dell'incarico e il beneficiario dello stesso;
  - b. procedure di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - c. avvisi di selezione del personale.

A seguito dell'elaborazione delle risultanze dell'attività di monitoraggio, il RPCT elabora la strategia di revisione del PTCPT e ne propone le modifiche al Consiglio Direttivo ai fini dell'aggiornamento dello stesso.

La relazione annuale del RPCT, riepilogativa delle informazioni raccolte ai sensi dei punti precedenti, da redigersi entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, è pubblicata sul sito istituzionale e darà conto del monitoraggio effettuato.

## 9. LA COMUNICAZIONE DEL PTPCT DELL'IFEL

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la massima ed efficace diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata anche nel 2023 una nota informativa a tutto il personale dell'IFEL, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo per IFEL, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscrivono una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'IFEL nella sezione "Amministrazione Trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

# **SEZIONE II**

## **Trasparenza**

**2023 - 2025**

## 10. PROCEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

### 10.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Con la Sezione Trasparenza del PTPCT l'IFEL dà attuazione al principio di trasparenza, intesa non più come mero diritto di accesso agli atti, bensì come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Accessibilità totale che si realizza anche attraverso:

a) lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Fondazione, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

b) lo strumento dell'accesso civico, anche generalizzato, quale accesso ai dati e documenti detenuti dall'IFEL ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'obbligo di pubblicazione (art. 5, D.lgs. n. 33/13).

### 10.2. Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il responsabile della trasparenza per questa Fondazione è la dott. Francesco Monaco.

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici e dirigenti:

- Direttore, Pierciro Galeone;
- Direttore Amministrativo, Susanna Fortuna.

### 10.3. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

Nel 2022 l'IFEL, nell'ambito delle attività formative svolte a favore del personale comunale, si è impegnata nella diffusione della cultura della trasparenza attraverso 18 seminari on line (webinar) specifici tenuti attraverso aule virtuali e destinati ai dipendenti e amministratori comunali come pure a tutti i cittadini il cui esito in termini di partecipazione è stato complessivamente di 12.912 partecipanti.

La Fondazione si impegna a inserire il tema della trasparenza anche all'interno dei prossimi incontri con i diversi portatori di interesse previsti nel corso del 2023 e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano.

## 11. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

### 11.1. Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

La presente Sezione Trasparenza verrà comunicata ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito internet istituzionale;

- Notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente e dell'ANCI.

Sebbene l'attuazione del Piano richieda l'apporto delle strutture amministrative cui direttamente si rivolge per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste, è fondamentale che tutto il personale della Fondazione possa essere messo in grado di conoscere e condividere le linee fondamentali dello stesso.

## **11.2. Organizzazione e risultati attesi della Giornata della trasparenza**

Nel corso del 2022 si è tenuta la Giornata della Trasparenza IFEL, organizzata non più nell'ambito della Assemblea Nazionale dell'ANCI bensì in un evento dedicato organizzato presso la sede dell'IFEL e trasmesso in streaming attraverso il canale Youtube, dal titolo **"La giornata della Trasparenza IFEL 2022 - La trasparenza oltre l'adempimento per la creazione di valore pubblico"** in cui si è dato conto agli stakeholders intervenuti delle attività di IFEL, delle misure implementate per migliorare il grado di trasparenza delle proprie attività e si è proposta un'analisi che partendo dall'esperienza di IFEL ha consentito ai relatori di proporre un modello per la Trasparenza che vada oltre l'adempimento formale e renda effettivo il diritto dei cittadini a conoscere. L'effettività della Trasparenza intesa in questo senso può costituire un'occasione di creazione di valore pubblico rendendo più rapida ed efficace la conoscenza e lo scambio dei dati tra cittadino e amministrazione e tra amministrazioni.

L'IFEL si impegna a organizzare nel corso del 2023 uno o più seminari in cui dar seguito alle proposte e ai temi emersi durante la Giornata della Trasparenza IFEL 2022 e a divulgarne gli atti. La giornata sarà un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfazione degli amministratori e dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati da IFEL nonché ricevere suggerimenti e feedback alle misure finora implementate, al fine anche di individuare ulteriori ambiti in cui sia possibile migliorare la qualità dell'informazione resa disponibile agli utenti, nell'ottica del processo di continuo miglioramento del livello di trasparenza. Queste occasioni di incontro saranno utili per un confronto diretto sui servizi della Fondazione, per ottenere un feedback immediato dai cittadini-amministratori/utenti. Per consentire la partecipazione degli stakeholder, all'interno della Giornata saranno previste apposite sessioni dedicate all'ascolto dei medesimi al fine di raccogliere proposte, suggerimenti ed osservazioni. I contributi emersi consentiranno di disporre di elementi utili per la ridefinizione dei documenti di programmazione della Fondazione e per migliorare i livelli dei servizi e della trasparenza.

Nel corso del 2023 l'IFEL pubblicherà, come già fatto in passato, un avviso rivolto ai propri stakeholders per avanzare proposte e riflessioni su come migliorare e rendere ancora più effettiva ed efficace l'azione intrapresa dalla Fondazione nel rendere ancora più trasparenti le proprie attività e modelli decisionali.

## **12. PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA**

### **12.1. Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione**

Ferme restando le responsabilità in capo al responsabile della trasparenza come da D.lgs. n. 33/2013, quest'ultimo si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione (indicati nell'allegato n. 5), con l'obiettivo di adempiere agli

obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I referenti, conformemente a quanto stabilito all'interno dell'allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017 e dell'allegato 5 al presente PTPCT, trasmettono i dati da pubblicare all'indirizzo mail [pubblicazioni.trasparenza@fondazioneifel.it](mailto:pubblicazioni.trasparenza@fondazioneifel.it) e il dirigente responsabile della trasparenza si occupa della pubblicazione sul sito avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Trasparenza, al fine della verifica dei dati. L'Ufficio Contratti e legale pubblica autonomamente i dati relativi agli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, quelli relativi alle previsioni dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, nonché quelli inerenti l'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013.

I referenti medesimi autorizzano il pagamento delle prestazioni relative a incarichi professionali, previa verifica dell'avvenuta pubblicazione degli stessi ai sensi del precedente paragrafo.

La trasmissione per la pubblicazione presuppone l'elaborazione dei dati e delle informazioni a cura dello stesso dirigente dell'ufficio detentore che ne assicura la veridicità e l'attendibilità, nonché la rispondenza ai canoni di completezza, aggiornamento e tipologia di formato aperto (es. .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia (indicate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera CIVIT oggi ANAC - n. 50/2013, attualmente in vigore in base a quanto stabilito nel paragrafo 2.5 della deliberazione ANAC n. 1134/2017 che rinvia espressamente alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, p.10).

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse della tutela della riservatezza secondo i principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento dei dati secondo la normativa vigente ed in ogni caso nel rispetto delle esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 bis, D.lgs. n. 33/2013, dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013 e nei limiti delle specifiche disposizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016.

Il dirigente deve altresì:

- 1) comunicare all'ufficio Trasparenza e al Responsabile le informazioni non più attuali. La pubblicazione deve infatti essere mantenuta per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione e comunque finché perdurano gli effetti degli atti (art. 8, comma 3, D.lgs. n. 33/13, salvi termini delle fattispecie specifiche di cui agli artt. 14, comma 2, e 15, comma 4, D.lgs. n. 33/13).
- 2) provvedere all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella di cui allegato n. 5 e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti.

Si individuano nella Tabella in allegato 5 i soggetti referenti che si occupano della raccolta e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione trasparente”, con le relative scadenze programmate.

La Tabella è stata rielaborata ai sensi dell'allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1134 e troverà corrispondenza completa nel sito “Amministrazione trasparente”.

## **12.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

La Fondazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo e specificati all'allegato n. 5, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

## **12.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza**

Viste le ridotte dimensioni dell'IFEL, il monitoraggio per la verifica dei dati pubblicati viene effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, supportato dal responsabile dell'Ufficio Trasparenza, in occasione della attestazione annuale riservato all'OIV o organismi analoghi.

## **12.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"**

La Fondazione, che a fine 2016 ha trasferito la sezione Amministrazione Trasparente su un apposito portale, separato rispetto alla gestione del sito, nel corso del 2021 ha adottato strumenti di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito internet i cui risultati saranno presentati nella relazione annuale del RPCT oltre che nel presente Piano 2023-2025.

## **12.5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD). Inoltre, con D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il legislatore ha dettato disposizioni per l'adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento Europeo.

Come osservato dall'ANAC, *"l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".*

- **Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con l'Aggiornamento 2018 al PNA:** Resta fermo che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti

pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

In ogni caso e fermi restando il valore e la portata del principio di trasparenza, dunque, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che sia previsto l'obbligo di pubblicazione.

Anche in presenza di idoneo presupposto normativo, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: *liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.*

- In particolare, si richiama l'attenzione ai principi di:
  - adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c);
  - esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).
- Nella medesima direzione si ricorda che:
  - l'art. 7 bis, comma 4, D.lgs. n. 33/2013 dispone che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione";
  - l'art. 6 D.lgs. n. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" mira ad assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

**Si ricorda, inoltre, che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) svolge specifici compiti di supporto all'amministrazione nell'applicazione della normativa concernente la materia (art. 39 del RGPD).**

**Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) è l'Avv. Silvano Mazzantini, mail: [dpo@fondazioneifel.it](mailto:dpo@fondazioneifel.it).**

## **12.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Il cittadino, senza alcuna limitazione e senza dover fornire una motivazione, può effettuare la richiesta in via telematica secondo le modalità previste dal CAD o attraverso i canali classici: mezzo posta, fax o consegna a mano

L'istanza per l'accesso civico "semplice" va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail [francesco.monaco@fondazioneifel.it](mailto:francesco.monaco@fondazioneifel.it), pec [francesco.monaco.ifel@pec.it](mailto:francesco.monaco.ifel@pec.it), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ove non già presenti su "Amministrazione trasparente" ed in ogni caso di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione o la presenza on line degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (inviando richiesta al Direttore Pierciro Galeone all'indirizzo pec [pierciro.galeone.ifel@pec.it](mailto:pierciro.galeone.ifel@pec.it)) che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della Legge n. 241/1990. A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.lgs.2 luglio 2010, n. 104.

La richiesta di accesso civico c.d. "generalizzato" è da indirizzare al Direttore Amministrativo della Fondazione all'e-mail [susanna.fortuna@fondazioneifel.it](mailto:susanna.fortuna@fondazioneifel.it), pec [amministrazioneifel@pec.it](mailto:amministrazioneifel@pec.it).

Il Direttore Amministrativo, previa consultazione del responsabile del singolo procedimento, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Nel caso di diniego si applica la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.lgs. n. 33/2013 ed il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) all'indirizzo mail [francesco.monaco@fondazioneifel.it](mailto:francesco.monaco@fondazioneifel.it), pec [francesco.monaco.ifel@pec.it](mailto:francesco.monaco.ifel@pec.it).

Al fine di assicurare l'efficacia dell'accesso civico, in applicazione dell'art. 5, D.lgs. n. 33/2013 e delle sopra richiamate delibere ANAC, l'IFEL aveva già predisposto nel 2016 una pagina dedicata all'accesso civico contenente: la spiegazione per i cittadini dell'istituto, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione dell'indirizzo pec del responsabile della trasparenza per l'esercizio dell'accesso civico, l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo pec del titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta, la modalità e tempi di chiusura del procedimento - con invio del link di pubblicazione.

L'IFEL ha istituito nel 2018 il registro degli accessi e lo ha pubblicato in Amministrazione trasparente. La Fondazione valuterà nel corso del 2023 la necessità di predisposizione del "Regolamento sugli accessi" e aggiornerà periodicamente il "Registro degli accessi"